

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI

E

**ACES EUROPE
DELEGAZIONE ITALIA**



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI

Il Ministro per le politiche giovanili Fabiana Dadone, domiciliata per la carica in Roma, Largo Chigi 19, che, per l'attuazione del presente Protocollo, si avvale del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

E

ACES Europe (Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport) delegazione Italia (di seguito "ACES Italia"), Partita IVA e Codice Fiscale n.97953280589, rappresentato a tutti gli effetti di legge per il presente Protocollo dal Presidente, dott. Vincenzo LUPATTELLI domiciliato per la carica presso la sede di ACES Europe Delegazione Italia, con sede in Roma, Via Clitunno, 12F – Roma;

di seguito denominati congiuntamente le "Parti"

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni;

VISTA la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza", e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 19 che istituiscono presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, rispettivamente, l'Ufficio nazionale per il servizio civile, successivamente confluito nel Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale, e il Fondo nazionale per il servizio civile;

VISTO il decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324 recante "Disposizioni urgenti in materia di servizio civile" convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 12 novembre 1999, n. 424, istitutiva della contabilità speciale dell'Ufficio Nazionale del Servizio Civile, confluito nel Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile nazionale;

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante "Istituzione del servizio civile nazionale" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la "Carta europea dello sport per tutti" e la "Carta europea dello sport" formulate dal Consiglio d'Europa rispettivamente a Bruxelles il 20 e 21 marzo 1975 e a Rodi dal 13 al 15 maggio 1992, nell'ambito della VII Conferenza dei Ministri europei responsabili dello Sport, che hanno riconosciuto la pratica sportiva quale diritto del cittadino;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI

VISTO l'art. 1, comma 19, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'Autorità di governo da lui delegata, le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri" e, in particolare, l'articolo 15 concernente il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante "Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale" e, in particolare, l'articolo 1 che conferisce al Governo la delega ad adottare decreti legislativi anche per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale;

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 recante "Istituzione e disciplina del servizio civile universale a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106";

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 9 luglio 2020 recante "Organizzazione interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale";

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 27 febbraio 2020, regolarmente registrato alla Corte dei conti, che istituisce la Carta Giovani Nazionale (CGN), prevista dall'art. 1, comma 413, della legge 27 dicembre 2019, n.160, al fine di promuovere una migliore qualità della vita delle giovani generazioni, sostenendone anche il processo di crescita e incentivando le opportunità volte a favorire la formazione e la partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale l'on. Fabiana Dadone è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, on. Fabiana Dadone è stato conferito l'incarico per le politiche giovanili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, on. Fabiana Dadone, è stata conferita la delega di funzioni in materia di politiche giovanili e servizio civile universale, politiche antidroga e anniversari nazionali



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI

PREMESSO CHE

- il Ministro per le politiche giovanili, Fabiana Dadone, si avvale del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale quale struttura di supporto per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare l’attuazione delle politiche in favore dei giovani anche in materia di servizio civile universale e obiezione di coscienza;
- ACES Italia è la delegazione italiana di ACES Europe, Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport; tale delegazione italiana è stata costituita per essere più vicini ai municipi italiani che si candidano ogni anno al premio per migliore Capitale, Città, Comune e Comunità Europea dello Sport e per seguire i municipi italiani premiati che concorrono anche per il Premio di Migliore Città Europea dello Sport; obiettivo di ACES Italia è, tra gli altri, quello di promuovere la visibilità internazionale di tutti i municipi premiati.
- Le Parti condividono il principio secondo cui lo sport e l’attività sportiva rivestono un ruolo fondamentale nello sviluppo culturale, educativo e nella formazione fisica e psichica delle giovani generazioni, costituendo un vero e proprio valore fondamentale per l’individuo e la collettività con riferimento, in particolare, al Libro Bianco sullo sport;
- le Parti hanno interesse a siglare un Protocollo d’intesa che possa avviare una collaborazione programmatica per la promozione e la diffusione della cultura e della pratica sportiva tra i giovani, anche per aiutarli ad uscire dalla fase di isolamento post-pandemia Covid-19;
- le Parti, nel condividere le finalità del presente Protocollo, concordano sul fatto che la promozione dello sport rientra nella più ampia accezione di promozione della “qualità della vita”, il cui obiettivo è quello di aiutare le nuove generazioni al raggiungimento del maggiore livello di benessere psicofisico possibile;
- i contenuti del presente Protocollo riflettono rilevanti e attuali interessi pubblici che rientrano negli ambiti di intervento dei firmatari;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1

(Finalità e oggetto)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’Intesa.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI

2. Le Parti, nello specifico, si impegnano a collaborare per la realizzazione di *contest* finalizzati all'individuazione e premiazione delle comunità, dei comuni, delle città più virtuose nell'ambito della promozione di politiche giovanili per lo sport e per una gioventù cittadina più sana e orientata alla partecipazione attiva alla vita politica nonché per la diffusione della pratica e dei valori sportivi e, quindi, della convivenza civile e della legalità, in special modo nelle fasce di età giovanili la cui crescita è strategica per il futuro del nostro Paese.

Art.2

(Impegni)

1. Le Parti, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a collaborare per programmare e attuare un sistema integrato di azioni volte alla promozione di iniziative funzionali a individuare, nel campo dello sport, prodotti e/o servizi rivolti ai giovani di età compresa tra 14 e 35 anni al fine di:
 - a) promuovere la pratica sportiva fra i giovani, aiutandoli ad uscire dalla fase di isolamento ed esclusione sociale generata e/o accentuata dalla pandemia da Sars-Cov19 in atto, anche per incentivare i valori delle pari opportunità, il contrasto a ogni forma di discriminazione e aumentare l'integrazione delle persone disabili, delle minoranze etniche, degli immigrati e di altri gruppi vulnerabili;
 - b) incentivare stili di vita sani attraverso lo svolgimento della pratica sportiva anche tra gli studenti che versano in condizioni di disagio socio-economico;
 - c) favorire iniziative volte a prevenire e contrastare il disagio giovanile, promuovendo il benessere multidimensionale dei giovani, soprattutto degli adolescenti, attraverso la ripresa della pratica sportiva; rivolgendo particolare attenzione a quelle attività che si svolgono nelle realtà locali, rafforzando il coinvolgimento delle numerose associazioni sportive presenti sul territorio e operanti nelle dimensioni più piccole;
 - d) incentivare iniziative informative di sensibilizzazione sul tema della partecipazione attiva dei giovani alla vita politica del Paese, a cominciare dalle attività degli enti territoriali di governo;
 - e) favorire la partecipazione giovanile ai progetti di volontariato durante eventi sportivi nazionali e internazionali e ad agevolare l'inserimento dei giovani nell'ambito lavorativo sportivo.
2. Le Parti, fermi restando gli impegni assunti, con atto scritto, possono integrare o modificare di comune accordo il contenuto del presente Protocollo d'intesa, definendo ulteriori ambiti di collaborazione e/o strumenti funzionali alla implementazione delle attività.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI

Art. 3

(Oneri)

1. Le Parti, in considerazione delle finalità di interesse comune, nonché dell'inclusione delle stesse negli scopi istituzionali rispettivamente perseguiti, si impegnano a sostenere gli oneri necessari per la realizzazione della attività oggetto del presente Protocollo.
2. Dall'attuazione del presente Protocollo non derivano, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4

(Attuazione del Protocollo d'intesa)

1. Per l'attuazione del presente Protocollo e, segnatamente, per le attività di programmazione, attuazione, verifica e monitoraggio, le Parti si avvalgono delle strutture amministrative di riferimento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI

Art. 5

(Referenti)

1. I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente Protocollo d'intesa sono:
 - a) per il Dipartimento, Mariangela Valenti, dirigente del Servizio per la comunicazione, m.valenti@governo.it;
 - b) per ACES Italia, Vincenzo Lupattelli, v.lupattelli@aces-europa.eu.
2. Ciascuno dei soggetti sopra indicati avrà facoltà di delegare altro soggetto per le attività di propria competenza.
3. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il responsabile individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

Art. 6

(Controversie e foro competente)

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente Protocollo d'intesa saranno in prima istanza definite in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il Foro esclusivamente competente sarà quello di Roma.

Art. 7

(Trattamento dati personali)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Protocollo circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali relativi ai referenti e circa le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
2. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. Il trattamento dei dati sarà improntato dalle Parti, ai principi di correttezza, liceità e minimizzazione nel rispetto delle misure di sicurezza.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI

4. I dati personali raccolti in esecuzione del presente Protocollo saranno trattati dalle Parti in qualità di autonomi Titolari, ciascuna per gli ambiti di propria e specifica competenza, attraverso programmi informatici, sistemi telematici e strumenti cartacei configurati in modo tale da garantirne la massima riservatezza, per il periodo di tempo necessario alla stipulazione ed esecuzione del Protocollo e comunque nei limiti temporali indicati nelle relative Informativa.
5. Le modalità del trattamento dei dati personali, nonché tutte le informazioni previste dall'articolo 13 del GDPR, ivi comprese quelle relative ai responsabili interni e alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR sono disponibili per ACES Italia all'indirizzo [https://www.acesitalia.eu/sezione "Privacy"](https://www.acesitalia.eu/sezione%20Privacy), per il Dipartimento all'indirizzo [https://www.politichegiovanielieserviziocivile.gov.it/sezione "Privacy"](https://www.politichegiovanielieserviziocivile.gov.it/sezione%20Privacy).

Art. 8

(Proprietà intellettuale ed uso dei segni distintivi)

1. Il presente Protocollo non conferisce alcuna licenza d'uso o di sfruttamento dell'immagine dei marchi o loghi o segni distintivi del Dipartimento, né dei relativi diritti di proprietà intellettuale

Art. 9

(Durata ed efficacia)

1. Il presente Protocollo viene sottoscritto dalle Parti attraverso l'apposizione della firma digitale.
2. L'apposizione della firma digitale da parte dell'ultimo firmatario concluderà definitivamente la procedura di sottoscrizione. Il Protocollo si intenderà stipulato alla data di apposizione dell'ultima sottoscrizione.
3. Il Protocollo ha durata di 24 mesi che decorrono dalla data di stipula di cui al comma 2. Il rinnovo può avvenire, per iscritto, entro 20 giorni dalla data di scadenza.

Roma, data di apposizione dell'ultima firma digitale

Il Presidente di
ACES Europe Delegazione Italia
dott. Vincenzo LUPATTELLI

Il Ministro
On. Fabiana DADONE